



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)
Tel: 0342 996394 FAX: 0342 970212
e.mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146

~~~~~

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULA

L'anno 2015 nel mese di novembre, il giorno 27, presso l'Istituto Comprensivo di Livigno, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica dei cui all'art. 6 del CCNL 26/11/2007

Tra

la delegazione diparte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico prof. Bruno Riccardo Spechenhauser

E

la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all'interno dell'Istituzione scolastica e le OO.SS. territoriale, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto per la disciplina delle materie di cui all'art. 6, del CCNL 29/11/2007 alla luce delle modifiche introdotte in materia di contrattazione integrativa con D.L.vo n. 150/2009 e il successivo Decreto legge n. 95/2012 convertito nella Legge 7 Agosto 2012, n. 135.

### PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico prof. Bruno Riccardo SPECHENHAUSER

### PARTE SINDACALE

RSU

Docente Margherita STIMOLO  
Ins. Nives SILVESTRI

SINDACATI SCUOLA  
TERRITORIALI

CISL/SCUOLA

CGIL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL



**Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)  
Tel: 0342 996394 FAX: 0342 970212  
e.mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146

~~~~~

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PREMESSA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015-2016
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 settembre al 31 agosto, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI


Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Informazione preventiva
 - b. Contrattazione
 - c. Esame congiunto
 - d. Informazione successiva.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, il D.S potrà avvalersi della partecipazione del DSGA.



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)
Tel: 0342 996394 FAX: 0342 970212
e.mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146



Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa. La documentazione inerente le materie oggetto di informazione e/o contrattazione sarà fornita insieme alla convocazione e comunque non oltre 48 ore antecedenti la riunione in forma digitale e in via subordinata in forma cartacea.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - d. utilizzazione dei servizi sociali;
 - e. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)
Tel: 0342 996394 FAX: 0342 970212
e.mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146

~~~~~

- f. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009 e meglio specificate dal D.L.vo 141/2011, e cioè:
- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
  - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
  - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### Art. 7 – Esame congiunto

Il rappresentante indicato dalla RSU e/o i rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie del CCNL, ricevuta l'informazione possono attivare, mediante richiesta scritta, entro due giorni dalla conclusione dell'incontro, un esame congiunto.

L'esame congiunto si effettua sulle materie indicate dall'art. 5 comma 2 del D.L.vo 165/2001, come previsto dall'art. 2, comma 17 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.

Sono materie di esame congiunto:

- 1. Modalità di utilizzazione del personale docente ed ATA in rapporto al POF;
- 2. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi;
- 3. Ritorni pomeridiani;
- 4. Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA;
- 5. Articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA;
- 6. Criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.

L'esame congiunto si svolge in apposite riunioni che iniziano entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante l'esame congiunto le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. L'esame congiunto si conclude nel termine massimo di sette giorni dall'apertura. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. L'esame congiunto può concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni delle parti.

MS





**Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)  
Tel: 0342 996394 FAX: 0342 970212  
e.mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146

~~~~~

8 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nella sede della Dirigenza Scolastica a **Livigno**, e in tutte le altre sedi di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato a **Livigno**, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso in ogni sede di scuola e il funzionamento del centralino telefonico, nonché n.2 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore

[Handwritten signatures and initials]



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)
Tel: 0342 996394 FAX: 0342 970212
e.mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146

spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

2. I permessi sindacali retribuiti sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Ore eccedenti personale docente

Ogni docente può rendersi disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

- Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna in caso di assenza di disponibilità.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)
Tel: 0342 996394 FAX: 0342 970212
e.mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146

~~~~~

## **TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 15 – Risorse**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
  - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
  - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
  - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
  - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
  - f. eventuali contributi dei genitori
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili ai punti a,b,c,d per il presente contratto ammonta ad € **38.134,91** lordo dipendente ( **FIS € 26.903,74**, Funzioni Strumentali € **3.176,15**, incarichi specifici € **1.768,80**, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti € **1.676,24**, ore avviamento pratica sportiva € **677,41**+ economie **3.932,57**)

#### **Art. 16 – Attività finalizzate**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

|                                            |            |                   |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| a. Funzioni strumentali al POF             | lordo dip. | € <b>3.176,15</b> |
| b. Incarichi specifici del personale ATA   | lordo dip. | € <b>1.768,80</b> |
| c. Ore eccedenti in sost. Colleghi assenti | lordo dip. | € <b>1.676,24</b> |
| d. Ore avviamento pratica sportiva         | lordo dip. | € <b>677,41</b>   |

### **CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS**

#### **Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

#### **Art. 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica**

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono



**Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)  
Tel: 0342 996394 FAX: 0342 970212  
e.mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146

~~~~~

suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA e in base alla consistenza numerica dell'organico di diritto di entrambi i settori. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 19.157,45 lordo dipendente e per le attività del personale ATA € 8.210,34 lordo dipendente. È istituito un fondo di riserva, pari ad € 558,53 per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili.

2. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

Art. 19 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto (da fare), di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. Punto 1 e 2 (Vedi prospetto allegato)

Art. 20 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante, qualora sia già stato contrattato il FIS:.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, possono essere remunerate e con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 22 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio

MS



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)
Tel: 0342 996394 FAX: 0342 970212
e.mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146

~~~~~

## **TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Art. 23 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

### **Art. 24 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

### **Art. 25 - Le figure sensibili**

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
  - addetto al primo soccorso
  - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso. Stanti le difficoltà di reperimento risorse, verranno sottoscritte intese o saranno stipulate adesioni a reti di scuole in ottica di formazione di addetti alla sicurezza
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 26 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18, comma 2.

  
MS



**Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
Plazal dali Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)  
Tel: 0342 996394 FAX: 0342 970212  
e.mail: soic80300t@istruzione.it

cod. Fisc. 83004310146

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

**Art. 27 – Natura premiale della retribuzione accessoria**

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

**Art. 28**

1. In corso d'anno è possibile effettuare una integrazione della contrattazione per una modifica della destinazione delle risorse.